



COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 E SS. DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI NELLA CITTA’ DI BIELLA (BI)

CIG: 88270686F2

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CAPO I – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEL FORNO CREMATORIO

1.1 La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del forno crematorio sito presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli (di seguito, complessivamente, il “*Servizio*”) nella Città di Biella (in appresso, per brevità, anche solo “*Comune*” o “*Ente Concedente*”). La gestione del Servizio comprende tutte le operazioni relative alla cremazione di cadaveri (anche contenuti in casse di zinco), di resti mortali, di resti ossei, dei prodotti del concepimento e di parti anatomiche riconoscibili.

Il Servizio assicura altresì la fornitura e il confezionamento delle ceneri in apposite urne nel rispetto della normativa vigente nonché la consegna agli aventi diritto e la tumulazione nelle apposite cellette ubicate in adiacenza al forno crematorio.

Tale Servizio comprende anche il deposito temporaneo di feretri e di contenitori di resti mortali destinati alla cremazione, nonché la corretta conduzione, sanificazione, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei locali, degli impianti e delle attrezzature che costituiscono il forno crematorio nel suo complesso (di seguito, denominato, anche, solo, “*Impianto*” o “*Crematorio*”).

La concessione comprende altresì:

- il servizio di gestione dell’energia;
- il servizio di raccolta, trasporto interno e smaltimento dei rifiuti prodotti in conseguenza del servizio di gestione medesimo;
- il servizio di vigilanza e controllo accessi.

Il Servizio deve essere svolto secondo le leggi, i regolamenti e le norme in genere applicabili.

I servizi sono erogati secondo le specifiche qualitative offerte dal Concessionario in sede di gara e riprodotte nella Carta dei Servizi di cui all’art. 18 del presente Capitolato.

I servizi che il Concessionario si obbliga a garantire sono dichiarati di pubblica utilità, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con l'Ente Concedente.

1.2 Con riferimento al Servizio oggetto di affidamento si segnala che:

- in data 8 maggio 2015 il Comune ha sottoscritto il contratto rep. n. 6855 con il raggruppamento temporaneo di imprese tra Socrebi S.r.l. (capogruppo mandataria) e Vezzani S.p.A. (mandante) risultato aggiudicatario della procedura di gara relativa alla concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 153, co. 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la progettazione e la realizzazione dell'Impianto, nonché per l'annessa gestione del servizio di cremazione;
- il predetto contratto prevedeva la durata di anni 27 della concessione affidata, decorrenti dalla data di sottoscrizione, di cui 1 anno di lavori e 26 di gestione;
- in data 4 giugno 2016 ha avuto luogo la consegna effettiva dei lavori, a seguito dell'esecuzione delle opere di completamento di modesta entità prevista dal verbale di ultimazione lavori;
- il documento di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori è datato 21 novembre 2016;
- in data 26 ottobre 2018 ha avuto luogo il sequestro preventivo del forno crematorio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 dell'11 marzo 2020, il Comune, sulla base della relazione del RUP in pari data, ha approvato la proposta di risoluzione del contratto in parola, e ciò per grave inadempimento della società concessionaria ai sensi dell'art. 136, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e altresì per effetto della sopravvenuta perdita in capo alla stessa – quale conseguenza del predetto grave inadempimento – del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30 marzo 2020 si è rilevato un ulteriore grave inadempimento al predetto contratto, consistente nell'omessa produzione, alla data di inizio dell'esercizio del servizio, della specifica polizza a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione prevista dallo schema di convenzione allegato al contratto stesso;
- in data 6 aprile 2020 è stato redatto il verbale di riconsegna delle chiavi dell'Impianto al Comune, consegnato tramite provvedimento giudiziario.

Il forno crematorio oggetto del Servizio dedotto in affidamento è quindi attualmente nella disponibilità del Comune e il servizio di gestione dell'Impianto stesso è sospeso in assenza di gestore.

Con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/08/2020 è stato approvato quanto indicato nella perizia redatta dall'Ing. Sergio Bazzoli della società Energard S.r.l., recante la stima dello stato di consistenza e funzionale dei cespiti di proprietà di Socrebi S.r.l. e, quindi, del valore industriale residuo dell'Impianto, pari a € 1.344.840,95, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 1.479.325,05.

L'impianto di cremazione si presenta all'interno di una struttura prefabbricata a pianta quadrata dotata di un corridoio a croce in posizione circa baricentrica. Dall'ingresso esterno coperto si accede al corridoio sopracitato e da esso a sua volta alle varie aree in cui il prefabbricato è suddiviso.

La superficie totale dell'immobile è di circa 900 mq., a cui deve essere aggiunta l'area disponibile fino al muro di cinta (contraddistinta nell'elaborato planimetrico allegato sub 1 al presente Capitolato) potenzialmente utilizzabile per l'eventuale seconda linea di cremazione.

L'immobile è suddiviso nelle seguenti aree:

- ingresso esterno coperto;

- ingresso interno dotato di lucernario con corridoio a croce;
- autorimessa;
- area riti di commiato;
- camera mortuaria a uso privato (1);
- camera mortuaria a uso privato (2);
- locale distributori automatici;
- servizi igienici ospiti;
- camera mortuaria a disposizione del cimitero urbano;
- spogliatoi personale tecnico amministrativo;
- locale consegna urna cineraria;
- locale amministrazione / ricezione feretro / controllo autorizzazioni;
- deposito urne;
- locale celle frigo;
- locale conduzione;
- locale impianto (in cui trova spazio l'impianto di cremazione vero e proprio);
- locale tecnologico;
- locale quadri elettrici;
- locale gruppo elettrogeno;
- area esterna cellette cinerarie;
- area esterna libera.

L'immobile è graficamente individuato nelle planimetrie costituenti l'Allegato 1 al presente Capitolato.

La descrizione funzionale dell'Impianto e le informazioni sullo stesso sono contenute con maggiore grado di dettaglio nella citata perizia facente parte della documentazione a base di gara.

Con la medesima perizia di cui sopra, è stato stimato:

- in € 26.750,00 oltre IVA il costo occorrente per gli interventi di ripristino meccanico da eseguirsi sull'Impianto al fine di provvedere al suo pieno ripristino funzionale;
- in € 24.000,00 oltre IVA il costo occorrente per gli interventi di ripristino generale (pulizia generale, trattamento antimuffa, nuovi intonaci e tinteggiatura) per rendere adeguatamente funzionante la struttura complessiva.

ART. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà offrire un servizio di qualità, erogando le prestazioni indicate nel presente Capitolato.

Nell'erogazione del Servizio, il Concessionario dovrà assicurare l'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- uguaglianza: nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi o delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti il sesso, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche o le condizioni psicofisiche e socioeconomiche;
- imparzialità: il comportamento del Concessionario nei confronti degli utenti deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
- continuità: l'erogazione dei servizi deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, conformemente a quanto previsto dalle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché a quanto

previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara tutta;

- diritto di scelta: il Concessionario è obbligato a garantire a tutti gli utenti le informazioni preventive necessarie a consentire agli stessi di poter scegliere il servizio più appropriato secondo le proprie necessità;
- cortesia: poiché i servizi erogati attengono alla sfera del lutto delle persone, il Concessionario deve improntare il rapporto con l'utenza alla cortesia e al rispetto. A tale fine e per poter verificare che detto principio sia rispettato, tutto il personale operante nella gestione del Servizio e comunque presente presso la struttura è tenuto a portare un cartellino di identificazione personale affinché l'utente sia agevolato nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 3 - PERSONALE IMPIEGATO

Per l'espletamento del Servizio, il Concessionario si avvarrà di tutto il personale che si renderà necessario per la corretta erogazione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato, dovrà essere munito di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad effettuare la relativa manutenzione.

Il personale è altresì tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni impartite dall'Ente Concedente.

Tutti gli operatori, durante il Servizio, dovranno indossare un'uniforme adeguata, pulita e in ordine.

Coloro che operano sugli impianti tecnologici dovranno possedere le abilitazioni previste dalla legge ed indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per la sicurezza.

Gli operatori non dovranno svolgere nel Crematorio attività estranee al Servizio e richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura da terzi.

Il Concessionario deve applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e sostenere tutti i relativi oneri previdenziali ed assicurativi.

Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del Servizio, il Concessionario deve comunicare per iscritto all'Ente Concedente l'elenco dei nominativi del personale adibito ai servizi, con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità per ognuno di essi), nonché le relative qualifiche e le funzioni svolte nell'ambito della concessione. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in caso di nuovi inserimenti, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui sopra; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate dal Concessionario all'Ente Concedente entro 3 (tre) giorni dall'inserimento o dimissione/cessazione. Il Concessionario si impegna a richiamare o a sostituire il personale in caso di comportamenti non adeguati, anche su richiesta dell'Ente Concedente.

Il Concessionario dovrà sempre garantire, per tutta la durata della concessione e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento delle attività, provvedendo all'immediata sostituzione in caso di assenze. Il Concessionario si impegna, a fronte di eventi straordinari e non previsti, a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

Il Concessionario deve curare altresì che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;

- indossare il cartellino di riconoscimento;
- segnalare immediatamente agli organi competenti dell'Ente Concedente e al proprio responsabile tutte le anomalie e i guasti rilevati nella struttura durante lo svolgimento del Servizio;
- svolgere i servizi cui è destinato negli orari prestabiliti;
- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste nella documentazione posta a base di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria.

Il personale che opera presso l'Impianto deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche; a tale scopo, il Concessionario dovrà programmare una costante formazione per il personale che opera presso l'Impianto, per garantire una adeguata preparazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e almeno sui seguenti aspetti:

- procedure, aspetti giuridici ed etici della cremazione;
- operazioni tecniche per la gestione e manutenzione degli impianti;
- sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza;
- gestione amministrativa, registrazioni obbligatorie e dati statistici sull'attività;
- rapporti con l'utenza.

I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Gli attestati e le certificazioni di partecipazioni ai corsi devono essere presentati annualmente all'Ente Concedente.

ART. 4 – DIREZIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE - REFERENTE

Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del Servizio, il Concessionario deve comunicare per iscritto all'Ente Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio, con la qualifica di direttore tecnico della gestione, che sarà l'interlocutore dell'Ente Concedente per tutto quanto concerne la gestione del Servizio. Il Responsabile del Servizio (o il suo delegato) dovrà essere presente presso l'Impianto durante tutto l'orario di apertura al pubblico indicato nel presente Capitolato.

Il Responsabile del Servizio deve essere in possesso di specifica formazione professionale e di esperienza lavorativa documentata non inferiore ad anni 5 in mansioni in cui abbia avuto la responsabilità di strutture di cremazione. È compito del Responsabile del Servizio sovrintendere al regolare ed efficace funzionamento del Servizio erogato, alla corretta redazione dei verbali e/o altra documentazione prevista.

Il Responsabile del Servizio è anche responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione del Servizio, anche informatica, e sorveglia sul personale addetto al Servizio e sull'osservanza di tutte le disposizioni di legge.

Spetta al Responsabile del Servizio risolvere ogni eventuale conflitto con l'utenza o con le imprese che, a vario titolo, entrano in contatto con il servizio di cremazione, dirimendo eventuali controversie e dando soluzione ai problemi.

Di tali aspetti deve essere tenuta memoria e data comunicazione all'Ente Concedente.

Entro il medesimo termine di cui al presente articolo, il Concessionario comunica per iscritto all'Ente Concedente il nominativo di un sostituto del Responsabile del Servizio, in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo.

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale impiegato nell'erogazione del Servizio dovrà sempre adeguare il proprio comportamento ai seguenti principi:

- riconoscere, rispettare e tutelare la dignità del defunto e il dolore dei congiunti;
- i gesti tecnici sul feretro del defunto e/o sulle ceneri devono essere effettuati con il massimo rispetto;
- tenere un contegno consono alla tipologia di servizio svolto; sono elementi imprescindibili la compostezza, un linguaggio adeguato, tranquillità e atteggiamenti appropriati associati a un abbigliamento adeguato alla situazione. Dovrà essere posta particolare attenzione alla cura del proprio aspetto fisico in modo da presentarsi in maniera pulita, ordinata e rispettosa dei dolenti. Non sono ammessi indumenti che, per la loro forma o colori, possano sembrare poco rispettosi del commiato dei defunti. Sono vietati atteggiamenti che possono urtare la sensibilità degli utenti;
- il personale deve garantire la riservatezza, rispettare il segreto professionale ed evitare qualsiasi indiscrezione sulle questioni familiari di cui siano venuti anche accidentalmente a conoscenza.

Il personale adibito al Servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e dovrà operare in ogni occasione con lo scrupolo, la diligenza e la professionalità necessari, pena l'applicazione delle penalità stabilite nello Schema di Convenzione posto a base di gara in caso di violazione.

ART. 6 – OBBLIGHI, SPESE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nell'espletamento del Servizio, il Concessionario è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal "Regolamento comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali" (approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 27 giugno 2017), dai pertinenti atti comunali, dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara tutta, oltre alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento dell'avvio del Servizio, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e qui elencati a titolo meramente esemplificativo:

- le spese per le lavorazioni e le manutenzioni necessarie a provvedere al pieno ripristino funzionale dell'Impianto e per le attività di sistemazione (comprensive di pulizia, intonacatura e tinteggiatura) necessarie a rendere adeguatamente funzionante la struttura complessiva;
- le spese per la conduzione e la manutenzione dell'Impianto e delle attrezzature necessarie per i servizi concessi, nonché per le installazioni, anche *ex novo*, che si dovessero rendere necessarie o utili nel corso della gestione;
- gli oneri manutentivi e di funzionamento di strumentazioni di controllo e monitoraggio delle emissioni (con riferimento alle matrici ambientali) eventualmente richiesti dagli organi preposti nonché le spese per l'installazione, anche *ex novo*, delle strumentazioni che si dovessero rendere necessarie o utili nel corso della gestione;
- tutte le spese per la gestione del Servizio comprese quelle amministrative e contabili, previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, la produzione dei verbali di cremazione e del logo del Crematorio, da concordare con l'Ente Concedente;
- le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al Servizio;

- le spese e gli oneri attinenti al contratto collettivo nazionale di lavoro, il regime assicurativo, previdenziale relativo al personale necessario al Servizio;
- l'osservanza della normativa vigente in materia di gestione di un impianto di cremazione, assunzione di personale, polizia mortuaria, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, sicurezza e salute da attuare nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, controllo della qualità dell'aria relativamente alle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti, e comunque tutto quanto riconducibile al Servizio oggetto della concessione. Gli oneri necessari per garantire tale osservanza sono a carico esclusivo del Concessionario;
- la predisposizione di un piano di sicurezza da consegnare al Comune, compresi i successivi aggiornamenti;
- le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a tutelare la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- ogni altro adempimento connesso e riconducibile alla gestione del Servizio di cremazione nel suo complesso.

Sono comunque a carico del Concessionario e comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le prestazioni e le attività, anche se non esplicitamente indicate nel presente Capitolato, che risulteranno necessarie per l'erogazione del Servizio.

Il Concessionario è inoltre tenuto a realizzare e a mantenere aggiornato un sito web accessibile anche dal sito comunale, dove il visitatore potrà, anche mediante consultazione della Carta dei Servizi, ottenere le informazioni generali sul Servizio erogato presso l'Impianto, sulla regolamentazione per l'accesso allo stesso, sui tempi massimi entro i quali avere una cremazione, sulle relative procedure, sui prezzi, sulla modulistica necessaria da scaricare per l'accesso al Servizio e su quant'altro possa favorire la cittadinanza e gli operatori professionali nell'accesso al Servizio.

ART. 7 - UTENZE

Tutte le utenze necessarie alla gestione del Servizio sono a completo carico del Concessionario.

È a carico del Concessionario la creazione di un nuovo contatore intestato al Concessionario stesso, valutando, se del caso, la possibilità di allaccio all'esistente contatore a servizio del Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, fermo restando che i consumi relativi all'espletamento del Servizio sono a completo carico del Concessionario.

ART. 8 – CONDIZIONI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione, l'Impianto, unitamente a ogni mezzo e attrezzatura utilizzati per la conduzione dello stesso, saranno devoluti gratuitamente al Comune.

Oltre agli impianti fissi, dovranno essere riconsegnati gratuitamente all'Ente Concedente, in buono stato di manutenzione e di utilizzo salvo il normale deterioramento d'uso, le attrezzature, gli arredi, i registri, gli archivi ed i verbali delle cremazioni, i computers, ivi incluso quanto installato e realizzato in corso di rapporto, con la sola esclusione dei softwares di contabilità del Concessionario.

Della consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il Comune farà risultare eventuali contestazioni sullo stato dei beni oggetto di riconsegna.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEI FORNI E CREMAZIONI GIORNALIERE

Il Concessionario è tenuto a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste giornaliere di cremazione, organizzando liberamente il funzionamento dei forni, sempre nel rispetto degli eventuali limiti imposti dalla normativa di riferimento e dagli organi di vigilanza, quali Arpa, Asl o altri.

A fronte di una richiesta sostenuta, il Concessionario deve essere in grado di garantire con la linea di cremazione esistente **almeno 5 cicli di cremazione al giorno** (con un tempo per cremazione non superiore a 90 minuti) in un turno lavorativo di 8 ore (per peso complessivo di 150 kg/cad) compreso il periodo di preriscaldamento, raccolta delle ceneri, introduzione della salma, cremazione, per minimo 220 giorni annui di esercizio. Pertanto, il Concessionario deve limitare al minimo lo spegnimento dei forni per le riparazioni, programmando con regolarità le manutenzioni e dandone avviso preventivo sul sito web del crematorio.

Eventuali interruzioni del Servizio devono essere motivate e preventivamente autorizzate dall'Ente Concedente.

ART. 10 – SCIOPERI

Trattandosi di un servizio essenziale, la cremazione deve essere garantita dal Concessionario anche in caso di sciopero del proprio personale dipendente. Pertanto il Servizio dovrà essere garantito nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità concordate con l'Ente Concedente.

ART. 11 – ORARI E TEMPI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E DI APERTURA DEGLI UFFICI

L'apertura al pubblico del Crematorio per le informazioni, le prenotazioni delle cremazioni, il ricevimento dei feretri e la consegna delle urne, dovrà avvenire almeno in coerenza con gli orari di apertura dei cimiteri, che attualmente, sono i seguenti:

Per tutti i Cimiteri tutti i giorni
dalle 8.30 alle 18.30 (periodo ora legale)
dalle 7.30 alle 17.30 (periodo ora solare).

Non vengono praticati di norma l'accoglimento e la cremazione nei seguenti giorni dell'anno: domeniche, 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, Natale, eventuali altri giorni festivi.

In caso di necessità operativa dell'Impianto è possibile la cremazione anche oltre i normali orari di apertura e nei suddetti giorni festivi, previa segnalazione all'Ente Concedente e comunque nel rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Restano di libero accesso, secondo gli orari di apertura già previsti per i cimiteri, la struttura con le cellette ossario, l'area per la dispersione delle ceneri e tutta l'area circostante.

Fermo quanto stabilito nel presente Capitolato, e salva diversa disposizione del Comune o per cause di forza maggiore, il Concessionario è tenuto a garantire l'accettazione delle richieste di cremazione pervenute e a dar seguito alle stesse entro i limiti temporali massimi fissati nella Carta dei Servizi.

È compito del Concessionario individuare una griglia oraria di accesso al Crematorio per i feretri da cremare, con il connesso orario ordinario di consegna dell'urna. Per chi lo richiede, la cremazione deve avvenire in continuità di

funerale e la consegna delle ceneri deve avvenire subito dopo la cremazione, nel rispetto delle esigenze tecnologiche del processo. La griglia oraria deve armonizzarsi con gli orari di partenza dei funerali, nonché di accettazione delle ceneri nei cimiteri di Biella.

Le certificazioni relative alle emissioni in atmosfera sono trasmesse ai competenti organi di controllo; il Comune di Biella può in qualsiasi momento fare richiesta di tali certificazioni, che sono trasmesse a cura del Responsabile del Servizio entro i successivi 5 giorni.

Qualora intervenissero guasti o problematiche gestionali dei forni tali da determinare malfunzionamenti con rischi per la pubblica salute, con sforamenti dei parametri massimi consentiti, il Concessionario è tenuto all'immediato fermo del forno o, all'occorrenza, dell'impianto, per il periodo di tempo necessario alla riparazione e alla immediata segnalazione della circostanza rilevata agli organi di controllo e al Comune di Biella.

ART. 12 – GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, CRITERI DI PRIORITÀ E PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'Impianto riceve i feretri e i contenitori di resti mortali previa prenotazione, per via telefonica e/o telematica, negli orari di apertura del Crematorio stesso.

Nell'accogliere le richieste di cremazione complete di tutte le autorizzazioni, il Concessionario dovrà assicurare la priorità all'utenza del Comune di Biella e a quella della Provincia, a tal fine facendosi riferimento:

- per i resti mortali e i resti ossei, al comune che ha emesso il provvedimento di autorizzazione alla cremazione;
- per i cadaveri, al comune di residenza del defunto a prescindere dal comune che ha emesso il provvedimento di autorizzazione alla cremazione;
- per i prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, al comune dell'ospedale richiedente.

Tenuto conto della provenienza delle richieste e nel rispetto delle esigenze tecnologiche del processo, come soprindicato, la cremazione dei cadaveri avrà la precedenza su quella dei resti mortali, secondo le seguenti priorità:

- 1) cadaveri di residenti a Biella e Provincia;
- 2) resti mortali e resti ossei provenienti dai cimiteri di Biella e Provincia;
- 3) cadaveri di residenti in altri comuni;
- 4) resti mortali e resti ossei provenienti da cimiteri di altri comuni non della Provincia.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di arrivo, fatte salve eventuali esigenze tecniche connesse alla gestione dell'impianto di cremazione.

Il Responsabile del Servizio è tenuto alla redazione di un programma giornaliero per l'organizzazione del lavoro degli addetti ai forni, contenente:

- a) il giorno e l'ora di consegna del feretro o del contenitore per resti mortali;
- b) il nome ed il cognome del defunto da cremare, con la data del decesso e la data di nascita;
- c) il giorno e l'ora in cui si prevede la cremazione;
- d) il giorno e l'ora di ritiro delle ceneri.

Al termine della giornata il Responsabile del Servizio dovrà anche redigere il registro informatico delle operazioni concluse.

ART. 13 – GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI FERETRI

Il Concessionario riceve i feretri e i contenitori di resti mortali presso l'Impianto e verifica i documenti

accompagnatori e le autorizzazioni previsti dalle norme vigenti. In caso di documentazione non completa, durante la verifica, il Servizio verrà sospeso e verranno compiuti gli opportuni accertamenti.

I feretri e i contenitori dei resti mortali devono essere depositati dalle ditte autorizzate addette al trasporto sugli appositi carrelli, messi a disposizione dal Concessionario.

L'operatore dell'Impianto riceve il feretro o il contenitore di resti mortali e apre una posizione nell'archivio contenente i dati standard di identificazione del feretro o del contenitore, il protocollo di lavorazione e i dati di presa in carico (operatore, data e ora di ricevimento, ditta che ha effettuato il trasporto).

Da quel momento e fino alla consegna delle ceneri ogni movimentazione dei cadaveri e dei resti rimane a carico del Concessionario.

Il feretro verrà trasportato dal personale del Concessionario all'interno dei locali di servizio e, se necessario, dovrà essere conservato nelle celle frigorifere in attesa della cremazione.

In caso di esaurimento dei posti disponibili, i feretri e i contenitori di resti mortali dovranno essere conservati presso i comuni di provenienza.

Le apparecchiature refrigeranti dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione e di pulizia.

ART. 14 – PROCESSO DI CREMAZIONE E TRATTAMENTO DELLE CENERI

I feretri vengono portati al forno previa rimozione di tutti gli accessori metallici esterni (simboli religiosi, maniglie, piedini, ecc.) che dovranno essere inseriti in una busta identificativa per essere riconsegnati all'avente diritto insieme all'urna. Tali operazioni dovranno essere registrate su apposito registro da parte dell'operatore incaricato.

Durante il processo di cremazione deve essere garantita la presenza del personale addetto, per assicurare la perfetta funzionalità degli impianti ed il rispetto delle procedure tecniche e amministrative previste.

La cremazione avverrà per la durata occorrente per la riduzione in cenere secondo fasi di temperatura previste dalle Specifiche Tecniche di funzionamento del forno e nell'osservanza dei limiti di emissioni ambientali.

Alla fine di ogni cremazione devono essere prontamente estratte le ceneri e dopo il raffreddamento, devono essere separate dalle eventuali parti metalliche residue e trattate con l'apposita apparecchiatura per frantumare le parti ossee non perfettamente incenerite.

Il servizio di cremazione potrà essere svolto in forma privata o pubblica (visione per mezzo di impianto video a circuito chiuso – composto da una telecamera installata nella sala di cremazione, collegata a un videoproiettore installato in una sala del commiato - accessibile all'Ente Concedente), nel pieno rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

Tutte le operazioni di cremazione e di trattamento e di confezionamento delle ceneri devono essere svolte con procedure che assicurino l'esatta identità del defunto, mediante l'ID Disk (targhetta) delle dimensioni di mm 30 in materiale AISI 310 resistente alle alte temperature da applicare all'esterno del feretro, da rinvenire a cremazione finita e da collocare nell'urna al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Al fine della verifica e del controllo successivi, il Concessionario dovrà predisporre anche un sistema di registrazione a circuito chiuso delle immagini delle salme in entrata e delle ceneri in uscita che attestino ulteriormente le generalità del defunto in cremazione.

Qualora si ravvisi una situazione incerta o non comprovante la certezza dei dati, oltre alle penalità previste dalla Convenzione e alla possibilità di risoluzione contrattuale ivi stabilita, si darà corso a denuncia penale, ferma restando l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni diretti od indiretti subiti.

ART. 15 – RACCOLTA DELLE CENERI NELL'URNA E RITIRO DELLA STESSA

Le ceneri prodotte da ogni singola cremazione devono essere depositate in un'urna cineraria di materiale resistente agli agenti atmosferici e di spessore adeguato, in conformità alla normativa vigente, chiusa e munita di un sigillo di sicurezza, recante il logo del Crematorio, per poter evidenziare eventuali forzature della confezione. Su ogni urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

La fornitura dell'urna - della tipologia offerta in sede di gara e in possesso dei requisiti tecnici di fabbricazione, identificazione e impiego stabiliti dalle norme di polizia mortuaria -, ad esclusione della cremazione di salme inconsunte o di resti, è compresa nella tariffa della cremazione, senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti. L'onere della fornitura di urne per salme inconsunte o resti ovvero per tipologie diverse da quella offerta in sede di gara sarà pertanto a carico degli utenti.

La fornitura di urne personalizzate, o la collocazione delle ceneri in urne diverse da quelle standard fornite dal Concessionario, è ammessa e avverrà a cura e spese dei familiari, che ne produrranno l'attestazione di sicurezza e di rispondenza ai requisiti di legge.

Le dimensioni delle urne devono permettere il contenimento di tutte le ceneri derivanti dal processo di cremazione e comunque non devono superare i limiti dimensionali stabiliti dalle norme vigenti, per poter essere inserite nelle cellette cimiteriali.

Il Concessionario deve dotarsi di apposite scaffalature per lo stoccaggio ordinato delle urne cinerarie in attesa del ritiro. La stanza ove sono alloggiate deve essere chiusa e protetta da serramenti di sicurezza.

Il Concessionario provvede alla consegna dell'urna agli aventi diritto entro 24 ore dall'avvenuta cremazione, contestualmente agli eventuali accessori metallici di corredo del feretro.

Sono a carico del Concessionario gli adempimenti amministrativi connessi a quanto stabilito dall'art. 81 del d.P.R. n. 285/1990.

La consegna di ogni urna deve avvenire con verbale sottoscritto da chi consegna e da chi ritira e dovrà essere annotata su un apposito registro, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Le urne devono essere obbligatoriamente ritirate da chi ha richiesto la cremazione, anche in caso di disinteresse.

Il conferimento dell'urna in celletta, in cinerario comune ovvero nell'area definita per la dispersione delle ceneri potrà avvenire solo per gli aventi diritto, dopo aver ottenuto il nulla osta.

L'eventuale dispersione delle ceneri, qualora richiesta presso il Cimitero Urbano successivamente a cremazione ivi avvenuta, sarà svolta, previa autorizzazione, a cura del Concessionario senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti in quanto servizio compreso nella tariffa della cremazione. Di tale procedura sarà redatto il relativo verbale.

ART. 16 – SMALTIMENTO RIFIUTI

Spetta al Concessionario sostenere tutti gli oneri e le spese per lo smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti (organici e non) provenienti dalle operazioni di cremazione e in genere dalle prestazioni svolte nell'erogazione del Servizio e provvedere alla corretta e completa tenuta della relativa documentazione (ivi inclusi i registri di carico e scarico dei rifiuti), il tutto seguendo le prescrizioni degli enti competenti sui temi ambientali, con attenzione particolare alle modalità di raccolta differenziata.

Le parti dei feretri e gli accessori non inceneriti, dovranno essere raccolti e conferiti dal Concessionario per lo

smaltimento nel rispetto delle disposizioni di legge.

E' comunque obbligo del Concessionario assicurarsi che nessuno possa prelevare, anche in parte, quanto contenuto nel deposito dei rifiuti cimiteriali.

I depositi e i tempi di stoccaggio dovranno essere concordati con l'Ente Concedente, ferme restando le prescrizioni degli organi competenti.

Il Concedente può in qualsiasi momento richiedere al Concessionario la trasmissione della documentazione utile a comprovare l'adempimento delle obbligazioni assunte in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 17 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

Il Concessionario è tenuto a mantenere in perfetta efficienza, dai punti di vista tecnologico, della pulizia e della sanificazione giornaliera, tutte le aree e i locali oggetto della concessione, provvedendo alle verifiche periodiche ed alle relative certificazioni sugli impianti previste dalla normativa vigente.

La relativa documentazione deve essere depositata presso l'Impianto, a disposizione per eventuali controlli.

Il Concessionario dovrà mantenere in perfetto ordine le aree esterne e dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba destinata alla dispersione delle ceneri (min. n. 10 volte/anno solare), al diserbo delle parti inghiaiate, allo spazzamento dei corridoi e delle parti comuni aperti al pubblico.

Non dovranno essere posti rifiuti o altro materiale fuori dagli appositi contenitori e i contenitori dei rifiuti dovranno essere svuotati regolarmente e con sollecitudine almeno una volta al giorno (per residui verdi e indifferenziati).

Nella gestione dell'Impianto il Concessionario dovrà accertarsi, anche attraverso la richiesta di certificazioni mediche, della preventiva eliminazione dal cadavere di stimolatori cardiaci o protesi, che possano danneggiare i forni.

In particolare, i cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione. Il/i firmatario/i della richiesta di cremazione risponde/ono, anche in solido, di tutti gli eventuali danni diretti o indiretti all'Impianto e/o al personale addetto, derivanti dall'inosservanza di tale disposizione.

ART. 18 – CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni cura per mantenere i locali dell'Impianto tinteggiati, puliti e giornalmente sanificati, con particolare riguardo ai servizi igienici che devono essere sempre forniti di carta igienica, salviette e sapone.

Devono essere inoltre integralmente osservate tutte le normative in materia di Polizia Mortuaria.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il decoro, nonché le massime sicurezza e igiene, in tutte le fasi di espletamento del Servizio e a evitare la fuoriuscita di fumi e odori nei locali di lavoro.

ART. 19 – RAPPORTI CON L'UTENZA E CARTA DEI SERVIZI

Per tutelare gli utenti e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, il Concessionario deve produrre all'Ente Concedente - prima dell'avvio del Servizio - una "*Carta della qualità dei servizi*" (anche, solo, "*Carta dei Servizi*") che riproduca gli elementi offerti in sede di gara quanto agli standards delle prestazioni

erogate, alle modalità di accesso alle informazioni e alla presentazione di eventuali reclami.

La Carta dei Servizi riprodurrà anche il sistema di monitoraggio permanente degli standards di qualità del servizio.

Il Responsabile del Servizio, il personale amministrativo e gli operatori dell’Impianto devono intrattenere rapporti diretti con i cittadini e con le agenzie di onoranze funebri o di addetti alle operazioni cimiteriali, improntati alla cortesia ed alla delicatezza che il servizio pubblico richiede.

Nel caso di contenzioso il personale deve riferirsi al Responsabile del Servizio, che si occuperà di dirimere le controversie in modo formale o informale, a sua discrezione.

Tenendo conto dei possibili risvolti dei contenziosi, il Responsabile del Servizio provvederà a darne comunicazione scritta all’Ente Concedente, avanzando una possibile soluzione.

E' vietato nel modo più assoluto l'accesso dell'utenza ai locali riservati alla cremazione ed al trattamento delle ceneri, senza eccezione alcuna. Non sono ammesse inoltre condizioni di favore a qualsiasi titolo prestate, a cittadini od operatori del settore, pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 – DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Si richiamano di seguito i principali divieti nella gestione dell’Impianto:

- l'appropriazione indebita, il riciclaggio ed il commercio dei feretri, dei contenitori per resti mortali, degli oggetti rinvenuti e degli accessori delle bare (maniglie, crocefissi, icone di santi ecc. ...);
- l'esercizio di attività commerciali all'interno dell'Impianto, con l'esclusione di quelle espressamente autorizzate;
- l'abbandono anche temporaneo del servizio e la discriminazione dell'utenza;
- il prelevamento e la consegna di ceneri o parti di esse non confezionate nelle apposite urne;
- l'immissione nelle urne cinerarie di sostanze diverse dalle ceneri dei corpi e delle ossa umane;
- l'accesso alle camere di cremazione e di trattamento delle ceneri di personale non addetto alla gestione o alla manutenzione dell'Impianto, ad eccezione del personale di controllo dell'Ente Concedente;
- la diffusione di dati statistici, personali ed amministrativi in possesso del Concessionario per l'esercizio delle sue funzioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Concedente.

Inoltre, il Concessionario si impegna a:

- fornire all’Ente Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su quest’ultimo gravanti ai sensi della legge e del presente Capitolato;
- informare tempestivamente l’Ente Concedente in relazione a:
 - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell’erogazione del Servizio o indisponibilità, anche parziale, dell’Impianto o del Servizio;
 - la sussistenza di fatti o circostanze idonei a configurare, anche solo parzialmente, presupposto per la risoluzione o il recesso;
- rispettare la normativa in materia di protezione dell’ambiente e, in particolare:
 - contenere entro i limiti di legge e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
 - evitare la dispersione di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
 - provvedere all’asporto e allo smaltimento a norma di legge di componenti di apparecchi dismessi da

rottamare;

evitare lo stoccaggio improprio di materiale e/o attrezzature da lavoro con costituzione di situazioni di pericolo.

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE – VERBALI – REGISTRI E REGISTRAZIONI VERBALI

A) Verbale di avvenuta cremazione e consegna delle ceneri

Per ogni singola cremazione è prevista la compilazione e la registrazione da parte del Concessionario di un apposito verbale, concordato con l'Ente Concedente, contenente i seguenti dati:

1. il logo e denominazione del Crematorio, contenente l'indirizzo e il numero di telefono;
2. il numero progressivo della cremazione corrispondente a quello indicato sul registro di cremazione ed a quello stampigliato sulla targhetta posta sull'urna;
3. gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla cremazione (comune di provenienza, data, protocollo, soggetto che ha emanato l'autorizzazione, ecc. ...);
4. cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto;
5. data ed ora di immissione del cadavere, dei resti mortali o dei resti ossei nel forno crematorio, nella forma di attestazione e certificazione;
6. data e ora di estrazione delle ceneri nella forma di attestazione e certificazione;
7. attestazione che le ceneri sono state collocate in apposita urna suggellata a norma di legge e corredata dai dati identificativi del defunto;
8. estremi della normativa e disposizioni in base ai quali si è provveduto alla cremazione;
9. generalità della persona che ha provveduto materialmente alla cremazione, estrazione delle ceneri, confezionamento e apposizione del suggello all'urna;
10. data e firma del redattore del verbale nella forma di attestazione e certificazione;
11. generalità della persona che ha provveduto materialmente alla consegna dell'urna all'incaricato del ritiro;
12. generalità dell'incaricato al ritiro dell'urna;
13. firma per attestazione di ricevimento dell'urna da parte dell'incaricato del trasporto e relativa assunzione di responsabilità fino al luogo e tipo di destinazione delle ceneri;
14. luogo di destinazione delle ceneri (nome cimitero, luogo dispersione, luogo, generalità e indirizzo dell'affidatario, ecc. ...);
15. tipo di destinazione (tumulazione, dispersione, affido, cinerario comune, inumazione ecc. ...);
16. formula richiamante la normativa in materia di trattamento dei dati personali;
17. data e ora del ritiro dell'urna da parte dell'utente o dell'incaricato;
18. ogni altra indicazione prevista dalla legge e comunque utile a identificare le operazioni effettuate.

Nel caso in cui sia stato autorizzato l'affidamento o la dispersione delle ceneri, a ciascuna copia del verbale deve essere allegata copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelli previsti dall'art. 30, co. 4 e 5, del "Regolamento comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali". La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale con i contenuti richiesti dalla legge e dal citato regolamento comunale.

Fermo il rispetto della pertinente normativa, i verbali dovranno essere redatti in quattro copie:

1. una copia da conservare presso l'Impianto;
2. una copia da inviare dal Concessionario al Comune o all'ente che ha autorizzato la cremazione;
3. una copia da rilasciare all'incaricato del ritiro delle ceneri;
4. una copia da inviare a cura del Concessionario al Comune in cui vengono sepolte, custodite o disperse le ceneri.

Gli oneri e i costi per la tempestiva spedizione dei verbali di cremazione ai Comuni o agli enti che hanno autorizzato la cremazione sono a carico del Concessionario.

B) Esame della documentazione

Il Concessionario, prima di procedere alla cremazione, deve controllare e valutare tutta la documentazione, esclusivamente in originale, necessaria per la cremazione, rigettando quella incompleta o non debitamente firmata dagli aventi titolo. Non è pertanto consentito iniziare la cremazione basandosi su documenti prodotti in copia, in fax o informatici e qualora vi sia il sospetto che la documentazione non sia autentica, il Concessionario deve effettuare i necessari accertamenti presso gli enti che hanno emesso i provvedimenti, segnalando all'Ente Concedente i casi di dichiarazioni o documenti falsi.

Il Concessionario è pertanto obbligato ad esaminare scrupolosamente la documentazione che:

- autorizza il trasporto e la consegna del cadavere, dei resti mortali, delle ossa umane ecc. all'Impianto;
- autorizza il seppellimento del defunto, nei casi previsti;
- autorizza la cremazione;
- attesta l'assenza di impianti o protesi che possano produrre danneggiamenti al forno o sostanze radioattive che possano mettere a rischio la salute delle persone;
- autorizza il ritiro delle ceneri, ivi comprese le deleghe in caso di persona diversa dai famigliari o dell'affidatario;
- autorizza il trasporto delle ceneri all'estero;
- autorizza l'affido delle ceneri o la dispersione.

Per stabilire criteri di priorità delle cremazioni o per determinare le tariffe, il concessionario deve accertare la residenza dei defunti o il cimitero di provenienza.

C) Registri

Presso l'Impianto devono essere custoditi i seguenti registri in formato cartaceo, rilegati e resistenti all'usura:

1. Un registro contenente la trascrizione di tutti i dati dei verbali di cremazione, in ordine cronologico, numerato progressivamente con numero corrispondente al numero della targhetta posta sull'urna. Tale registro è di primaria importanza e deve essere redatto in tutte le sue parti, compresa l'indicazione della data e dell'ora di arrivo del feretro presso l'Impianto, dell'operatore che lo ha preso in carico e della ditta che ha effettuato il trasporto. La numerazione progressiva, raggruppata per ogni anno di cremazione per facilitare la ricerca dei defunti, non deve avere soluzione di continuità. In caso di errore materiale nella registrazione, oltre alle necessarie note esplicative in calce, ne deve essere data pronta comunicazione all'Ente Concedente.
2. Il secondo registro deve contenere la registrazione delle cremazioni in ordine alfabetico, per facilitare la ricerca di un defunto di cui si conoscono solo i dati anagrafici.

Un secondo esemplare di detti registri - che devono essere sottoscritti dal Responsabile del Servizio, o da suo

delegato, in ogni pagina compilata – è tenuto a cura cimiteriale dei servizi comunali per il riscontro annuale delle operazioni, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 26.

Inoltre, presso il Crematorio, deve essere attivo un programma informatico per la gestione di tutti i dati riportati nei due registri cartacei, che consenta una agevole ricerca dei defunti e delle cremazioni, opportunamente protetto e accessibile in remoto dall'Ente Concedente. Per ogni cremazione il Concessionario deve informatizzare, attraverso la scansione, i documenti necessari alla cremazione, che devono essere archiviati nel sistema informatico dell'Impianto ed accessibili all'Ente Concedente.

Il Concessionario assolve a proprie spese e cura agli adempimenti amministrativi di cui al presente Capitolato, conserva i registri e i verbali di propria competenza per tutta la durata della concessione ed è responsabile dell'esattezza dei dati ivi riportati.

ART. 22 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario è tenuto, assieme al proprio personale ed ai collaboratori, a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte nella gestione del Servizio, impegnandosi a non utilizzare e divulgare in alcun modo i dati e a non utilizzarli per finalità diverse e/o non strettamente connesse con lo svolgimento del Servizio.

Il Concessionario s'impegna pertanto a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento europeo 2016/679, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fermo restando l'obbligo, in caso di violazione, di tenere indenne l'Ente Concedente e di risarcire tutti i danni che dovessero derivare a quest'ultimo.

ART. 23 – RISCOSSIONE DELLE PRESTAZIONI

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di sfruttare economicamente e funzionalmente l'Impianto: la gestione dell'Impianto è remunerativa dell'attività svolta dal Concessionario e degli investimenti da questi realizzati.

Tutte le prestazioni fornite verranno interamente e unicamente compensate attraverso l'introito delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio.

È compito del Concessionario incassare direttamente dagli utenti le tariffe previste per il Servizio, secondo le modalità di riscossione proposte in sede di offerta; il Concessionario provvede all'emissione di regolari fatture nei termini di legge.

Rimarranno a carico del Concessionario gli eventuali mancati incassi.

Il Concessionario tiene sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del Servizio, derivante da errori, omissioni e non conformità nell'applicazione delle tariffe stabilite, con rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente per il recupero di crediti per i servizi erogati.

ART. 24 – TRASMISSIONE DEI DATI

Fermi restando gli ulteriori obblighi di trasmissione previsti nel presente Capitolato, resta salva la possibilità per l'Ente Concedente di richiedere dati ulteriori e diversi necessari all'esercizio del proprio potere di controllo sull'attività oggetto della concessione.

ART. 25 – INADEMPIENZE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni di legge o agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, dalla documentazione di gara e dall'offerta presentata in sede di gara, l'Ente Concedente, secondo quanto previsto dalla Convenzione, può ordinare l'esecuzione d'ufficio dei servizi non resi, rivalendosi sul Concessionario a valere sulle garanzie prestate dal Concessionario medesimo per la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 26 – MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'ENTE CONCEDENTE

L'Ente Concedente, attraverso proprio personale, può in qualsiasi momento ispezionare l'Impianto, per controllare il corretto svolgimento delle attività e l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, nella Convenzione e nell'offerta risultata aggiudicataria, anche attraverso l'accesso ai registri informatici ed ai dati statistici sulle cremazioni e al collegamento video da telecamera installata nella sala di cremazione.

Fermi restando i controlli e le verifiche spettanti alle autorità competenti, il Concessionario è tenuto a produrre *reports* semestrali in via telematica per il monitoraggio sull'andamento della gestione del Servizio erogato e della manutenzione dell'Impianto.

Al fine di consentire l'esercizio di potere del controllo da parte del Concedente, le informazioni e da trasmettere sono almeno:

- i dati sulle cremazioni effettuate, raccolti per mese: numero e tipologia di cremazione, comune di provenienza, richiedente, ditta che ha effettuato il trasporto;
- i dati sugli ulteriori servizi erogati;
- le somme introitate in relazione ai servizi effettivamente prestati;
- le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l'inflazione, i tassi di interesse, tasse e simili;
- resoconto dei consumi di energia elettrica (elenco dati bollette in formato digitale per successiva elaborazione);
- resoconto dei consumi di gas metano (elenco dati bollette in formato digitale per successiva elaborazione);
- resoconto dei consumi di acqua (elenco dati bollette in formato digitale per successiva elaborazione);
- resoconto dell'energia prodotta, autoconsumata ed eventualmente ceduta in rete;
- resoconto delle attività manutentive eseguite;
- ore di attività del personale;
- relazione su eventuali incidenti e/o disservizi ed esito di verifiche ed ispezioni effettuate da autorità pubbliche.

Il Concessionario è tenuto a fornire annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati economico finanziari con la stessa struttura e dettaglio previsti nel Piano Economico Finanziario.

CAPO II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DELLA SECONDA LINEA DI CREMAZIONE

ART. 27 – OPZIONE DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA LINEA DI CREMAZIONE

Come meglio individuato nella perizia facente parte della documentazione posta a base di gara e nelle planimetrie allegata al presente Capitolato, l'immobile oggetto del Servizio affidato in concessione si compone anche di un'area disponibile fino al muro di cinta (contraddistinta nell'elaborato planimetrico allegato sub 2 al presente

Capitolato) e potenzialmente utilizzabile per la realizzazione di una seconda linea di cremazione.

Il riutilizzo di tale area, attualmente libera, per tali finalità era previsto nella variante al Piano Regolatore Comunale, variante, questa, allo stato non approvata poiché il relativo avanzamento è stato bloccato dalle attività di sequestro preventivo dell'Impianto.

L'Ente Concedente si riserva, entro 36 (trentasei) mesi dall'avvio del Servizio dedotto in affidamento, di prevedere la realizzazione di una seconda linea di cremazione a servizio dell'Impianto, compatibilmente con quanto consentito dalla disciplina regolatoria urbanistica comunale.

In tal caso, il Concessionario, ove non intenda eseguire direttamente le attività progettuali e i lavori per la realizzazione della seconda linea di cremazione, dovrà obbligatoriamente affidare – nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative in concreto applicabili - le predette attività a operatori in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità occorrenti per le specifiche attività di progettazione e di attestazione di qualificazione SOA relativa all'esecuzione di lavori pubblici, corrispondente alle categorie e classifiche occorrenti in base alla diversa natura dei lavori.

A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, e prima dell'inizio delle relative attività, il Concessionario comunicherà al Comune il nominativo degli operatori incaricati dell'esecuzione delle attività e consegnerà al Comune copia delle qualificazioni da tali operatori detenute.

Nell'ipotesi in cui il Comune eserciti l'opzione di cui al presente articolo, il relativo investimento effettuato dal Concessionario con oneri a proprio carico si intenderà ammortizzato al termine della durata dell'affidamento e il Concessionario sarà remunerato mediante la percezione delle tariffe del Servizio da parte dell'utenza.

Per tale ipotesi saranno a carico del Concessionario, che vi provvederà nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e della pertinente normativa applicabile:

- la predisposizione, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, degli elaborati progettuali relativi alle opere oggetto di realizzazione, che, unitamente al cronoprogramma dei lavori, saranno sottoposti all'Ente Concedente per la relativa approvazione. I progetti dovranno essere adeguati a tutte le indicazioni e prescrizioni degli enti autorizzativi anche dopo l'approvazione dell'Ente Concedente, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta economica;
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- l'esperimento di tutte le pratiche amministrative e il reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti alla realizzazione e al funzionamento dell'opera, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nulla osta per il funzionamento del servizio, pareri e autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ambientali, pareri dei Vigili del Fuoco, ecc.;
- la costruzione dell'opera, comprensiva della sistemazione dell'area esterna, la messa in esercizio e la successiva gestione dell'opera stessa in conformità al presente Capitolato, alla documentazione di gara tutta e all'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
- la fornitura e la posa in opera (compreso il posizionamento e il montaggio nell'ambiente cui è destinato) di impianto di cremazione, rispondente alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente sulla emissione dei fumi in atmosfera. Il forno dovrà essere idoneo alla cremazione di cadaveri (anche contenuti in casse di zinco), secondo quanto previsto dalla normativa pertinente.

Alla scadenza della concessione, le opere realizzate saranno devolute gratuitamente al Comune e trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 8.

ART. 28 – LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA LINEA DI CREMAZIONE

La seconda linea di cremazione da realizzarsi in caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 27 dovrà rispettare quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e garantire i seguenti requisiti minimi, che dovranno essere posseduti dall'insieme ambientale costituito dall'edificio nel suo complesso e dagli impianti, nonché da ogni parte del corpo edilizio che la riguarda.

Resta inteso che le prestazioni, le forniture e le opere compiute dovranno rispettare i limiti e le prescrizioni delle specifiche normative di legge applicabili.

Le attività di progettazione e di realizzazione della seconda linea di cremazione dovranno rispettare i CAM edilizia di cui al DM 11.10.2017 ("criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici") ovvero i diversi criteri ambientali minimi che dovessero essere in vigore al tempo delle predette attività.

1) **Requisiti di sicurezza, a presidio dell'incolumità delle persone che operano nell'edificio per il funzionamento dell'impianto e del pubblico che frequenta l'edificio, nonché a tutela della conservazione e della durata dell'immobile e degli impianti:**

- sicurezza di funzionamento e di impiego, con particolare riguardo all'impianto e alle apparecchiature aventi caratteristiche di potenziale pericolosità (caldaie, impianti a gas, ecc.);
- resistenza al fuoco e difesa dagli incendi con riguardo all'impiego di materiali che impediscano il diffondersi delle fiamme, agli apparecchi di estinzione, alle precauzioni da adottare per il deposito di sostanze combustibili e infiammabili;
- protezione da eventi accidentali interni con riguardo ai provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi di tali eventi o per limitarne il danno qualora si verificassero caduta di persone, avvelenamento o incendi o esplosioni da gas, ecc.;
- protezione da eventi accidentali esterni: valgono considerazioni analoghe al punto precedente (correnti vaganti, scariche atmosferiche, ecc.).

2) **Requisiti ambientali:**

- rispetto delle condizioni e delle caratteristiche previste dalla normativa in materia ambientale;
- dovrà essere assicurata la totale assenza di odori sgradevoli e nauseabondi;
- le emissioni in atmosfera dovranno essere contenute entro i limiti ammessi dalle vigenti normative e nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo, sia su base oraria sia nelle più gravose condizioni di esercizio.

3) **Requisiti acustici:**

- Silenziosità di funzionamento durante tutto il processo di cremazione; limitazione del livello di rumore e di vibrazioni emesso nell'ambiente sia esterno sia interno. Tali livelli dovranno essere contenuti entro i limiti fissati dalle normative vigenti con particolare riguardo ai livelli di esposizione del personale addetto e del pubblico e per ottenere l'adeguato comfort nella sala cerimonie.

4) **Requisiti d'uso**, riguardanti le proprietà che l'impianto e l'edificio devono possedere in relazione all'uso che ne viene fatto:

- **Requisiti dimensionali morfologici e di funzionalità:**

- possibilità di cremare anche apparecchi elettromedicali, casse di zinco e sistema di raccolta zinco separato

dalle ceneri;

- dimensioni di ingombro tali da garantire gli spazi necessari per la manutenzione;
- capacità di calcinare le ceneri in maniera completa, senza residui organici;
- compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio e con le esigenze estetiche del sito;
- facilità e immediatezza d'uso con operazioni manuali limitate in quanto il processo termico deve essere completamente automatizzato e gestito da PLC.

- **Requisiti di nettezza:**

- attitudine alla facile pulizia;
- attitudine a non accumulare scorie;
- attitudine a non liberare prodotti sporcanti, inquinanti o nocivi;
- attitudine a non generare odori molesti;
- in generale, garanzia di decoro nel corso dell'intero processo di cremazione e massima sicurezza di igiene in tutte le sue fasi (dall'introduzione della salma al prelievo delle ceneri).

- **Requisiti d'affidabilità/stabilità:**

- limiti di deformazione per cause termiche;
- mantenimento dei parametri qualitativi di funzionamento e mantenimento dei limiti delle emissioni in atmosfera.

- **Requisiti di gestione e manutenzione / gestione e conduzione:**

- economicità e razionalità di gestione;
- facilità ed economicità di approvvigionamento materiali di consumo ed energia efficienti;
- consumi di energia primaria contenuti, con elevata efficienza di combustione;

- **Requisiti di manutenzione ordinaria:**

- facilità ed economicità di reperimento del ricambio di parti soggette ad usura;
- facilità ed economicità delle operazioni di normale manutenzione e riparazione.

- **Requisiti di manutenzione straordinaria:**

- facilità ed economicità delle operazioni di rinnovamento o sostituzione;
- facilità ed economicità delle operazioni di adeguamento o trasformazione.

Resta inteso che le attività di progettazione e realizzazione dell'eventuale seconda linea di cremazione dovranno essere condotte nell'ottica di consentirne il funzionamento in parallelo alla linea esistente.

Allegati

All. 1 – Planimetrie:

A – SUB 1

B – SUB 2

CAPITOLATO - ALLEGATO SUB. 1

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Biella


Dichiarazione protocollo n. BI0031709 del 20/06/2016
Planimetria di u.i.u. in Comune di Biella
Viale Dei Tigli civ. SN

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 59
Particella: 316
Subalterno: 1

Compilata da:
Toso Gianluca
Isritto all'albo:
Geometri
Prov. Biella N. 00668

Scheda n. 1 Scala 1: 200

NCT - FG. 59
PARTIC. 138



NCT - FG. 59
PARTIC. 315

NCT - FG. 59
PARTIC. 292

AREA ESTERNA
PARTIC. 316

PIANTA PIANO TERRENO

NCT - FG. 59
PARTIC. 292



Ultima planimetria in atti
Data: 06/07/2020 n. T205562 - Richiedente: MNTLSN61M04A859N
Totale schede: 1 Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data: 06/07/2020 - n. T205562 - Richiedente: MNTLSN61M04A859N

REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI BIELLA



Divisione Tecnica



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

2^a VARIANTE

ELABORATO: PREVISIONI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO

Progettista: Dott. Arch. Graziano PATERGNANI,
Raffaella PENNA e collaboratori

Scala: 1:500

PR. 2

Data: SETTEMBRE 2018

Aggiornamenti: Settembre 2018
Novembre 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Graziano PATERGNANI

PLANIMETRIA GENERALE

VIA CIMITERO

3

193

195 192

121

4

3

140 138

2

15

136

14

208 19

20

C.NA CAVEGLIA

22

21

Nuova delimitazione fascia di rispetto cimiteriale

Scala 1:500

LEGENDA

- CIMITERO ESISTENTE
- LOCULI (IN PREVISIONE)
- CIMITERO EBRAICO (IN PREVISIONE)
- OSSARIO COMUNE (IN PREVISIONE)
- SPAZIO EDICOLE PRIVATE (IN PREVISIONE)
- AREA VERDE (IN PREVISIONE)
- AREA VERDE e ZONA DISPERSIONI CENERI (ESISTENTE)
- CIMITERO CAMPO ISLAMICO (IN PREVISIONE)
- SPAZIO SEPOLTURA ANIMALI D'AFFEZIONE (IN PREVISIONE)
- STRADA DI SERVIZIO (ESISTENTE)
- STRADA DI SERVIZIO (IN PREVISIONE)

AREA TOTALE AMPLIAMENTI
EXTRA MOENIA 2500 mq
AREA CIMITERO ISLAMICO 1700 mq
AREA CIMITERO ANIMALI 800 mq

VECCHIA PER

189

5

33

6

7

8

9

11

128

12

200

130

50

16

5

133

137